

Di seguito riportiamo sinteticamente le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 (**Legge n. 205 del 27/12/2017** - GU n. 302 del 29/12/2017 - Supplemento Ordinario n. 62).

## Novità INPS

Nella seguente tabella, dettagliamo le novità di natura contributiva:

ARGOMENTO	NOVITÀ
<p><b>Dal 2018</b></p> <p>NASPI - Contributo di licenziamento</p> <p>(L. 205/2017, art. 1, c. 137)</p>	<p>Dal 01/01/2018, per ogni licenziamento nell'ambito di un <b>licenziamento collettivo</b> da parte di un datore di lavoro soggetto a CIGS, la % del contributo di licenziamento NASPI raddoppia, diventando l'<b>82% del massimale NASPI</b>.</p> <p>Sono fatti salvi i licenziamenti collettivi avviati entro il 20/10/17.</p>
<p><b>Da 01/2018 e da 01/2020</b></p> <p>Sportivi Professionisti - Aumento contributo di solidarietà INPS ex ENPALS</p> <p>(L. 205/2017, art. 1, c. 374)</p>	<p>È disposta la modifica delle % del contributo di solidarietà che si applica sulla parte di retribuzione eccedente il massimale di retribuzione giornaliera imponibile per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni per gli Sportivi Professionisti.</p> <p>L'aliquota dell'1,20% (0,60% c/dipendente e 0,60% c/ditta), in vigore sino a 12/2017, è modificata come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>da 01/2018: 1,50%</b> (0,75% c/dipendente e 0,75% c/ditta);</li> <li>• <b>da 01/2020: 3,10%</b> (2,10% c/dipendente e 1,00% c/ditta).</li> </ul>
<p><b>Dal 2018</b></p> <p>Esonero contributivo triennale <b>strutturale</b> del 50% assunzioni stabili di giovani</p> <p>(L. 205/2017, art. 1, c. 100 e seguenti)</p>	<p><b>Aziende destinatarie</b></p> <p>Datori di lavoro privati che assumono dal 01/01/2018.</p> <p>Nei 6 mesi precedenti non devono essere stati fatti licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi, ai sensi della L. 223/1991, nella stessa unità produttiva.</p>

ARGOMENTO	NOVITÀ
	<p><b>Lavoratori destinatari</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• assunzioni a tempo indeterminato "a tutele crescenti" di cui al D.Lgs. 23/2015 effettuate da 01/2018;</li> <li>• stabilizzazioni di contratti di apprendistato successive al 31/12/2017;</li> <li>• trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a tempo determinato successive al 31/12/2017.</li> </ul> <p>Sono <b>esclusi</b> i lavoratori domestici e i rapporti di apprendistato.</p> <p><b>Requisiti dei lavoratori</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Assunzioni nel 2018:</b> lavoratori con <b>età inferiore a 35 anni</b>, alla data delle <b>prima</b> assunzione agevolata;</li> <li>• <b>Assunzioni dal 2019:</b> lavoratori con <b>età inferiore a 30 anni</b>, alla data delle <b>prima</b> assunzione agevolata.</li> </ul> <p>Il limite di età va verificato al momento della stabilizzazione dell'apprendista o trasformazione a tempo indeterminato.</p> <p><b>Nessun rapporto di lavoro a tempo indeterminato precedente</b> (neanche con altri datori). <b>Fanno eccezione:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i periodi di apprendistato svolti presso altro datore di lavoro, non proseguiti a tempo indeterminato;</li> <li>• assunzioni a tempo indeterminato per lavoratori per cui sia già stato parzialmente fruito l'esonero da parte di altri datori: il beneficio è riconosciuto ai nuovi datori per il periodo residuo, indipendentemente dall'età dei lavoratori alla data delle nuove assunzioni.</li> </ul>

ARGOMENTO	NOVITÀ
	<p><b>Misura e durata dell'esonero contributivo</b></p> <p>Esonero del <b>50%</b> dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, fino al <b>massimo di 3.000 euro annui</b>, riparametrato e applicato su base mensile.</p> <p>È riconosciuto per un <b>periodo massimo di 36 mesi</b>.</p> <p>All'apprendista di età inferiore ai 30 anni alla data della stabilizzazione, l'esonero spetta per un periodo <b>massimo di 12 mesi</b> a decorrere dal primo mese successivo alla fine dell'ex apprendistato: non si applica la prosecuzione dell'esonero presso nuovi datori di lavoro.</p> <p><b>Non è cumulabile</b> con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.</p>
<p><b>Dal 2018</b></p> <p>Esonero contributivo triennale <b>strutturale</b> del 100% per assunzioni stabili da Alternanza scuola-lavoro o Apprendistato 1°-3° livello</p> <p>(L. 205/2017, art. 1, c.108, 113, 114)</p>	<p><b>Per le assunzioni dal 1° gennaio 2018</b> la precedente disciplina dell'esonero da Alternanza scuola-lavoro o Apprendistato 1° livello di cui alla L. 232/2016, art. 1, c. 308, 309, 310 è abrogata.</p> <p>Ai datori di lavoro privati che <b>assumono da 01/2018 a tempo indeterminato a tutele crescenti</b>, entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio, studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• attività di alternanza scuola-lavoro;</li> <li>• periodi di apprendistato di 1° e 3° livello;</li> <li>• l'esonero contributivo "strutturale" (art. 1, c. 100 L. 205/2017) è elevato ad <b>esonero totale</b> dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, con il <b>limite massimo di importo pari a 3.000 euro annui</b> e il rispetto del requisito anagrafico (meno di 35 anni per assunti nel 2018 e meno di 30 anni per assunti dal 2019).</li> </ul> <p>È riconosciuto per un <b>periodo massimo di 36 mesi</b>.</p> <p>Sono <b>esclusi</b> i lavoratori domestici e i rapporti di apprendistato.</p>

ARGOMENTO	NOVITÀ
	<b>Non è cumulabile</b> con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.
<p><b>In attesa di provvedimenti attuativi</b></p> <p>Esonero contributivo del 100% assunzioni a tempo indeterminato nel 2018 al Sud</p> <p>(L. 205/2017, art. 1, c.893, 894)</p>	<p>I programmi operativi nazionali e complementari <b>possono prevedere per l'anno 2018</b> misure per favorire nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di soggetti che non abbiano compiuto i 35 anni di età, ovvero di soggetti di almeno 35 anni purché privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.</p> <p>L'esonero contributivo "strutturale" (art. 1, c. 100 L. 205/2017) è <b>elevato fino al 100%</b>, con esclusione dei premi INAIL, <b>nel limite massimo di 8.060 euro annui</b>.</p> <p><b>È cumulabile</b> con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento.</p>
<p><b>Dal 2018</b></p> <p>Ricollocazione incentivata durante la CIGS e esonero contributivo all'assunzione del 50%</p> <p>(L. 205/2017, art. 1, c.136, 138)</p>	<p>Sono state assegnate all'ANPAL risorse per potenziare lo strumento dell'assegno di ricollocazione: a tal fine, con accordo sindacale può essere attivato un percorso di ricollocazione "anticipato" durante il periodo di collocamento in CIGS dei lavoratori.</p> <p>Al datore di lavoro che assume il percettore dell'assegno di ricollocazione per CIGS è riconosciuto l'esonero dal versamento del <b>50%</b> dei contributi previdenziali, nel <b>limite massimo di importo pari a 4.030 euro su base annua, annualmente rivalutato</b>, con esclusione dei premi INAIL, per una durata di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 18 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato;</li> <li>• 12 mesi, in caso di assunzione a tempo determinato. Se il contratto viene trasformato a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori 6 mesi.</li> </ul>
<p><b>Anno 2018</b></p> <p>Congedo di paternità</p>	<p>Nel 2018, al padre dipendente spettano, entro i 5 mesi dalla nascita del figlio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• congedo <b>obbligatorio: 4 giorni</b>;</li> </ul>

ARGOMENTO	NOVITÀ
(Legge 232/2016, art. 1, c. 354)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• congedo <b>facoltativo: 1 giorno</b>, previo accordo con la madre e in sua sostituzione.</li> </ul>
<p><b>In attesa di Decreto</b></p> <p>Soppressione FONDINPS</p> <p>(L. 205/2017, art. 1, c. 173, 174, 175, 176)</p>	<p>Il FONDINPS (Fondo pensione residuale istituito presso l'INPS) viene abrogato con decorrenza stabilita con Decreto Ministero Lavoro-Finanze, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei diversi comparti del settore privato, con cui sarà individuato il Fondo pensione negoziale al quale far affluire le quote di TFR maturando dei lavoratori silenti.</p>